*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 129° — Numero 87**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 14 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

## SOMMARIO

## TESTI AGGIORNATI E COORDINATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

**Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Oltrepò Pavese».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 21 luglio 1975 e 7 settembre 1977 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché della situazione tradizionale dei vitigni e dei vini in discorso di accogliere solo in parte le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, è sostituito per intero con il seguente testo:

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*a)* La denominazione «Oltrepò Pavese» con le specificazioni aggiuntive: rosso, rosato, rosso riserva, Buttafuoco e Sangue di Giuda, è riservata ai vini rossi o rosati, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera, fino ad un massimo del 65%;
Croatina, minimo 25%;
Uva rara, ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 45%.

*b)* La denominazione «Oltrepò Pavese», con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui appresso, nonché con la specificazione aggiuntiva di spumante o di liquoroso (Moscato), è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti vitigni:

Bonarda
vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%;

Barbera
vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%;

Riesling Italico
vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling Renano massimo 15%;

Riesling Renano
vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling Italico massimo 15%;

Cortese
vitigni: Cortese minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 15%;

Moscato
vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia massimo 15%;

Pinot Nero .(Tranquillo)
vitigni: Pinot Nero minimo 85%; altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati massimo 15%;

Pinot Nero (spumante)
vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot Grigio, Pinot Bianco, Riesling Renano e Riesling Italico, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%;

Pinot Grigio
vitigni; Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Bianco, Riesling Italico, Riesling Renano, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Il nome del vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di vino indicate nel presente articolo, debbono essere designate in etichetta seguendo la denominazione di origine Oltrepò Pavese.

I conduttori interessati dei vigneti iscritti all'albo dell'Oltrepò Pavese, Buttafuoco e/o Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la denominazione di origine Oltrepò Pavese Rosso, qualora le uve non assicurino la gradazione alcoolica minima naturale prevista per l'«Oltrepò Pavese Buttafuoco» e l'«Oltrepò Pavese Sangue di Giuda».

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Oltrepò Pavese» rosso, rosato o rosso riserva e con specificazione di vitigno, comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia:

Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra dè Giorgi, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, S. Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo; e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino S. Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona è così delimitata:

parte dal km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo S. Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra Ponte Nizzà e Val di Nizza per raggiungere il confine comunale tra Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.

Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza, sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere alla strada provinciale Bressana-Salice Terme, che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Nel territorio comunale di Ruino, incluso nella zona di produzione sopra delimitata, l'uso della denominazione di origine è limitata ai vini «Oltrepò Pavese» Pinot Nero spumante, «Oltrepò Pavese» Pinot Grigio, «Oltrepò Pavese» Riesling Italico, «Oltrepò Pavese» Riesling Renano e «Oltrepò Pavese» Moscato, ottenuto dai vitigni ammessi dall'art. 2.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Buttafuoco insita pure in quella maggiore dei vini «Oltrepò Pavese», comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda, inserita anch'essa nell'area maggiore «Oltrepò Pavese», è delimitata come segue: dalla strada statale n. 10 al km 162,700 segue quale confine ad est la strada comunale per Bosnasco, Costa Monte Fedele, Casa dei Rovati, Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Cà de Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e S. Maria della Versa.

Da qui scende a nord per la provinciale S. Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Cà di Paglia, sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino ad incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10, che costituisce il confine nord sino al km 162,700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche e qualità. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondi valle ed i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

| | Prod. max uva | Resa max vino |
|---|---|---|
| | — | — |
| Oltrepò Pavese rosso e riserva-rosso, riserva e rosato | 110 | 65% |
| Oltrepò Pavese Buttafuoco | 105 | 65% |
| Oltrepò Pavese Sangue di Giuda | 105 | 65% |
| Oltrepò Pavese Barbera | 120 | 70% |
| Oltrepò Pavese Bonarda | 105 | 65% |
| Oltrepò Pavese Riesling Italico | 110 | 65% |
| Oltrepò Pavese Riesling Renano | 90 | 65% |
| Oltrepò Pavese Cortese | 110 | 65% |
| Oltrepò Pavese Moscato | 110 | 70% |
| Oltrepò Pavese Pinot Nero (vinificato in bianco) | 100 | 60% |
| Oltrepò Pavese Pinot Nero (vinificato in rosso e rosato) | 100 | 65% |
| Oltrepò Pavese Pinot Grigio (vinificato in bianco) | 100 | 60% |
| Oltrepò Pavese Pinot Grigio (vinificato in rosso e rosato) | 100 | 65% |

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve, perché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia nonché nella frazione di Vicobarone del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. È consentito inoltre che si effettuino, nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'Oltrepò Pavese delle seguenti tipologie: Moscato, Riesling Italico, Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Moscato Liquoroso.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2, la seguente gradazione alcoolica complessiva minima naturale:

| | Gradi |
|---|---|
| | — |
| Oltrepò Pavese Rosso | 11 |
| Oltrepò Pavese Rosato | 10 |
| Oltrepò Pavese Rosso Riserva | 12 |
| Oltrepò Pavese Buttafuoco | 12 |
| Oltrepò Pavese Sangue di Giuda | 12 |
| Oltrepò Pavese Barbera | 11 |
| Oltrepò Pavese Bonarda | 10,50 |
| Oltrepò Pavese Riesling Italico | 10 |
| Oltrepò Pavese Riesling Renano | 10,50 |
| Oltrepò Pavese Cortese | 10 |
| Oltrepò Pavese Moscato | 9,50 |
| Oltrepò Pavese Moscato Liquoroso | 12 |
| Oltrepò Pavese Pinot Nero | 10 |
| Oltrepò Pavese Pinot Grigio | 10 |

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti Oltrepò Pavese Cortese, Oltrepò Pavese Riesling Italico, Oltrepò Pavese Riesling Renano, Oltrepò Pavese Moscato e Oltrepò Pavese Pinot Nero, possono tuttavia assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 9 gradi.

In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

La denominazione Oltrepò Pavese Rosso Riserva è riservata ai vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione.

Il vino a denominazione «Oltrepò Pavese Sangue di Giuda» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella preparazione dei vini Oltrepò Pavese spumanti: Pinot Nero, Riesling Italico, Riesling Renano, Cortese e Moscato, deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclavi o bottiglia, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la spumantizzazione dell'Oltrepò Pavese Pinot Nero con metodo Champenois, l'elaborazione dovrà prevedere un periodo complessivo di ventotto mesi dalla vendemmia, di cui diciotto sulle fecce, se prodotto millesimato; e di diciotto mesi dalla vendemmia, di cui dodici sulle fecce se non millesimato.

L'uso del termine rosato o rosé è ammesso solo se il vino presenta la corrispondente tonalità di colore e se proviene da uve rosse di cui all'art. 2.

Il vino «Oltrepò Pavese Moscato Liquoroso», nei due tipi dolce-naturale e secco o dry, deve essere prodotto partendo dal vino dolce naturale di Moscato, di cui al presente disciplinare.

Per il raggiungimento della gradazione alcoolica prevista al consumo, al Moscato Liquoroso, è ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopò la fermentazione, di alcool puro, acquavite, mosto concentrato.

Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozona) può essere inserita nel disciplinare di produzione dell'Oltrepò Pavese a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione delle uve per la denominazione della zona più ristretta.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Oltrepò Pavese Rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, leggermente tannico di corpo e talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Oltrepò Pavese Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Oltrepò Pavese Rosso Riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi aranciati;
odore: profumo intenso, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Oltrepo Pavese Buttafuoco:

colore: rosso vivo, più o meno intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto di corpo, talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Oltrepò Pavese Sangue di Giuda:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno di corpo, frizzante naturale, tendente al dolce (con residuo zuccherino non inferiore a 30 gr.l.);
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Oltrepò Pavese Barbera:

colore: rosso, rubino intenso, limpido, brillante;
odore: vinoso e, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
sapore: secco sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Oltrepò Pavese Bonarda:

colore: rosso, rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco o amabile, leggermente tannico fresco e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Oltrepò Pavese Riesling Italico:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, gradèvole e talvolta vivace o frizzante; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Riesling Renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico gradevole;
sapore: secco, fresco gradevole, talvolta vivace o frizzante; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Cortese:

colore: paglierino, chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, fresco, piacevole e talvolta vivace, per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 20 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Moscato:

colore: paglierino, giallognolo;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, gradevole vivace, per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 gr.l.;
gradazione alcoolica svolta minima: gradi 5,5 se vivace, gradi 6 se spumante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Moscato Liquoroso (dolce-naturale/secco o dry):

colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico intenso;
sapore: dolce vellutato;
gradazione alcoolica:
tipo dolce-naturale 17,5/22° di alcool, con residuo zuccherino non inferiore a 50 gr.l.;
tipo secco o dry 18/22° di alcool, con residuo zuccherino massimo di 40 gr.l.;
per l'esportazione è ammessa una gradazione alcoolica di 15° svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Oltrepò Pavese Pinot Nero:

colore: paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso secondo il sistema di vinificazione;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, fine, molto gradevole; i tipi bianco e rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti e con residuo zuccherino non superiore a 10 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Pinot Nero Spumante Bianco e Rosato:

colore: paglierino più o meno intenso o rosato;
odore: caratteristico, talvolta fruttato;
sapore: fresco o di lievito, sapido con residuo zuccherino non superiore a 15 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Pinot Grigio:

colore: paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: fresco, secco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, località, fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Per i vini «Oltrepò Pavese Bonarda», «Oltrepò Pavese Sangue di Giuda», «Oltrepò Pavese Mascato» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del termine «abboccato» o del termine «amabile», quando il residuo zuccherino supera i 18 gr.l. ed il termine «dolce» quando il residuo zuccherino supera i 50 grammi litro.

Per il tipo «Moscato Liquoroso» la specificazione liquoroso è facoltativa mentre è altresì obbligatoria la indicazione del tipo secco o dry.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Oltrepò Pavese può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva: tale indicazione è obbligatoria per i tipi «Rosso Riserva», «Sangue di Giuda» e «Buttafuoco».

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1988*
*Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 95*

88A1599

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista Intercoop Language School - Società cooperativa a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa mista Intercoop Language School - Società cooperativa a r.l. (ex insegnanti Berlitz), con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista Intercoop Language School - Società cooperativa a r.l. (ex insegnanti Berlitz), con sede in Milano, costituita per rogito notaio dottoressa Giuliana Raja in data 7 gennaio 1976, repertorio n. 112464, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Barozzi Sergio, nato a Viareggio il 19 novembre 1956, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A1559

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 aprile 1988.

**Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolzione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 28 dicembre 1987, n. 954;

Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli) n. 0240 del 25 gennaio 1988;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 4 febbraio 1988, n. 013292;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

*Divieto*

Dal 15 maggio 1988 al 30 agosto 1988 è vietato l'afflusso sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

*Deroghe*

Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Procida (Napoli):

*a*) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

*b*) le ambulanze, i veicoli dei servizi di polizia e di giustizia, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, ed i carri funebri;

*c*) autoveicoli recanti targa estera e italiana ma non della regione Campania sempre che siano condotti dagli intestatari della carta di circolazione oppure da altre persone comunque non residenti in Campania;

*d*) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrata dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli purché guidati dallo stesso invalido o da un accompagnatore;

*e*) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le strette necessità;

*f*) le autovetture trainanti roulotte, carrelli tenda nonché campers che in ogni caso — dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

*g*) gli autoveicoli destinati all'approvvigionamento alimentare dell'isola;

*h*) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, diverse da quelle del precedente punto *g*), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

*Sanzioni*

I contravventori di divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

*Controllo*

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 9 aprile 1988

*Il Ministro dei lavori pubblici*
DE ROSE

*Il Ministro*
*del turismo e dello spettacolo*
CARRARO

88A1601

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 maggio 1987.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della manifestazione filatelica nazionale «Levante '87».**

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 949, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa di detta manifestazione dedicata a «Levante '87»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1707 del 7 aprile 1987;

Decreta:

*Articolo unico*

È emessa una cartolina postale nel valore da L. 500 per l'interno celebrativa della manifestazione filatelica nazionale «Levante '87».

Detta cartolina è stampata in offset su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia.

In un riquadro fluorescente l'impronta di affrancatura riproduce l'ingresso monumentale della Fiera di Bari, l'emblema della manifestazione Levante '87, la scritta «ITALIA», il valore «500» e la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE BARI 28.3/5.4.1987».

In basso, a sinistra, una vignetta decorativa riproduce il fregio della testata del primo numero della «POSTA MONDIALE», il più antico giornale filatelico d'Italia e le leggende «FILATELIA TEMATICA», «LETTERATURA FILATELICA», «FILATELIA GIOVANILE», «MAXIMAFILIA».

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «CAP», «LOCALITÀ», e «SIGLA PROV.» in colore giallo uovo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1987

*Il Ministro*
*delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
FRACANZANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988*
*Registro n. 10 Poste, foglio n. 338*

88A1572

DECRETO 11 giugno 1987.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il Turismo».**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1973 di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il Turismo».

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986 con il quale è stata autorizzata nel 1987, l'emissione, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla serie «Il Turismo» dedicati a Verbania Pallanza, Palmi, Vasto e Villacidro;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1709 del 5 maggio 1987;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono emessi quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il Turismo» dedicati a Verbania Pallanza, Palmi, Vasto e Villacidro nei valori da L. 380, 400, 500 e 600.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte e precisamente: per il valore da L. 380: Verbania Pallanza, panorama col lago; per il valore da L. 400: Palmi, la costa presso la «Rocca dell'olivo»; per il valore da L. 500: Vasto, veduta del paese antico con il mare; per il valore da L. 600: Villacidro, panorama dalla pineta.

Nella cornice figurano le denominazioni delle località, la leggenda «ITALIA» ed i rispettivi valori «380», «400», «500» e «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1987

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
FRACANZANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988*
*Registro n. 10 Poste, foglio n. 340*

**88A1573**

DECRETO 7 agosto 1987.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di S. Alfonso M. De Liguori nel 2° centenario della morte.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di francobolli commemorativi di S. Alfonso M. De Liguori, nel 2° centenario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1712 del 30 giugno 1987;

Decreta:

*Articolo unico*

È emesso un francobollo commemorativo di S. Alfonso M. De Liguori, nel 2° centenario della morte, nel valore da L. 400

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura 14 × 13 1/4; colori: policromia ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il Santo sullo sfondo del golfo di Napoli.

Completano il francobollo la leggenda «S. ALFONSO M. DE LIGUORI (1696-1787», la scritta «ITALIA», ed il valore «400».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1987

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988*
*Registro n. 10 Poste, foglio n. 368*

**88A1574**

# TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

**Testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 48** (*in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1988), **recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con carattere corsivi.

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440 *(a)*, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440 *(a)*, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(b)*, di:

*a)* lire 26.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 25.500 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988;

*b)* ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782 *(c)*, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267 *(d)*;

*c)* ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(e)*.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data, è concessa, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera *a)*, e al comma 7, un'ulteriore riduzione di lire 30.000.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

5. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(f)*, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(e)*, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(b)*, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(e)*.

7. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(g)*, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni *(h)*, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *(i)*, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(b)*, di lire 43.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(f)*, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(l)*, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

10. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

*a)* non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

*b)* siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

*c)* siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(m)*; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

*(a)* Il testo delle disposizioni del D.L. n. 328/1986 alle quali il presente articolo fa rinvio è riportato in appendice.

*(b)* Il comma 1 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *d)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33».

*(c)* Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 782/1980 (Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675) prevede che: «In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL».

*(d)* Il terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 91/1982 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori) prevede che: «Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle imprese armatoriali».

*(e)* Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Si trascrive il relativo art. 1 del testo unico:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

*(f)* La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

*(g)* Il comma 19 dell'art. 4 del D.L. n. 443/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) prevede che: «Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

*a)* a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;

*b)* a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne».

*(h)* Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 573/1977, recante applicazione alle imprese indicate nell'art. 1 della stessa legge delle norme di cui all'art. 1 del D.L. n. 15/1977 sul contenimento, fra l'altro, del costo del lavoro e dell'inflazione:

«Art. 1. — Le norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze:

*a)* alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

*b)* alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127».

*(i)* Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato:

«Art. 22. — Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale».

*(l)* Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 è riportato in appendice.

*(m)* Il testo dell'art. 18 della legge n. 349/1986 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(a)*, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 *(b)*, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

2. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 *(c)*, e 13 maggio 1985, n. 198 *(d)*, è riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(e)*.

---

*(a)* Il comma 10 dell'art. 4 del D.L. n. 463/1983 (per il titolo si veda la nota *(g)* all'art. 1) prevede che: «Ai lavoratori di cui al precedente comma è riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334».

*(b)* L'art. 7, primo comma, n. 5), del D.L. n. 7/1970 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) è così formulato:

«La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

*(omissis)*

5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformità ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo articolo 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre».

*(c)* La legge n. 590/1981 reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

*(d)* La legge n. 198/1985 reca: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

*(e)* Il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni *(a)*, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico *(a)*, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle auto-

rizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*, sono estese ai soci delle cooperative *di servizi di produzione e lavoro* soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 *(d)*, operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(b)*, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

---

*(a)* Il testo dell'art. 59 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 è riportato in appendice. Per il testo dell'art. 1 del predetto testo unico si veda la nota *(e)* all'art. 1.

*(b)* Per il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 si veda la nota *(e)* all'art. 2.

*(c)* Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 918/1968 è riportato in appendice.

*(d)* Il D.P.R. n. 602/1970 reca: «Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi».

## Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

*a)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

*b)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

*c)* al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(c)*, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 *(d)*, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 3, comma 1.

8-*bis*. *Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.*

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(e)*, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92 *(f)*, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 *(g)*, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(e)*, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 *(h)*, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(e)*, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 *(i)*, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

---

*(a)* Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 è riportato in appendice.

*(b)* Il testo degli articoli 67 e 111 del R.D. n. 267/1942 è riportato in appendice.

*(c)* L'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, è così formulato:

«Art. 51. — I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti

dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate, le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39».

*(d)* Per il testo dell'art. 18 del D.L. n. 918/1968 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 3.

*(e)* Il testo delle disposizioni del D.L. n. 463/1983 alle quali il presente articolo fa rinvio è riportato in appendice.

*(f)* Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 843/1978 è riportato in appendice.

*(g)* Il testo dell'art. 23-*quater* del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 23-*quater*. — I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma ad onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali».

*(h)* Il penultimo comma dell'art. 26 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) prevede che: «Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. la suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali».

*(i)* Il testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 488/1968 è riportato in appendice.

## Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(b)*, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge *(a)*, per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(b)*, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(c)*, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(c)*, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(d)*, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(a)*, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(a)*.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(c)*, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 *(e)*. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(a)*, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di esame.

7. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 ***(f)***, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

9. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 ***(g)***, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

***(a)*** Il testo degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 e del secondo comma dell'art. 23 della medesima legge è riportato in appendice.

***(b)*** L'art. 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Il CIPI provvede:

*a)* ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

*(omissis)*;

*c)* a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali».

***(c)*** Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 è riportato in appendice.

***(d)*** Il D.L. n. 26/1979 reca: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

***(e)*** IL D.P.R. n. 488/1968 reca: «Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria». La relativa tabella *A* indica i contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro e la tabella *B* quelli dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro.

***(f)*** L'art. 1-*quater* del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), aggiunto dalla legge di conversione è così formulato:

«Art. 1-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente».

***(g)*** Il sesto comma dell'art. 13 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) prevede che: «Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge».

## Art. 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 ***(a)***, è differito al 1° luglio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 ***(b)***.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ***(c)***, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni ***(d)***, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al

31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 *(e)*, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 *(a)*, e dall'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(f)*. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 *(e)*. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 *(e)*, fino al 31 dicembre 1989.

7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 *(e)*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 *(g)*.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 *(h)*.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 *(e)*, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

*a)* i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

*b)* i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(i)*.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777 *(l)*, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(m)*, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(n)*, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777 *(l)*, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 *(o)*, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 *(p)*, nonché per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

*13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8.*

14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 *(q)*, e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 *(r)*, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati

(SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 *(b)*, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate, sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU, i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 *(s)*. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni *(c)*, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 *(t)*, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(c)*.

19. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876 *(u)*, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 *(u)*, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(c)*, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonché delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(c)*.

24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 *(v)*, è differito al *31 dicembre 1988*.

25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni *(z)*, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge *(z)* sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 *(p)*, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di

imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni *(aa)*, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 *(bb)*, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 *(cc)*, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127 *(dd)*, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 *(ee)*, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

---

*(a)* L'art. 3 del D.L. n. 787/1985 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici) prevede che: «In attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987».

L'art. 1, comma 6, del D.L. n. 44/1985 a sua volta differiva il termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, al 1° gennaio 1986. L'art. 13, secondo comma, della legge n. 251/1982, di cui si differisce l'applicazione, così recita: «Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge».

Il comma 7 dell'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che: «Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di dodici mesi».

L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 23/1985 prolungava fino ad un massimo di dodici mesi, alle stesse condizioni, il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1, dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 (testo coordinato della *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 3 marzo 1984), il quale prolungava ulteriormente, alle stesse condizioni, fino ad un massimo di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale previsto da molteplici disposizioni ivi indicate.

*(b)* Il secondo comma dell'art. 2 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) prevede che: «In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a L. 2.000.000, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L. 1.250.000».

Il testo dell'art. 6 del medesimo decreto è riportato in appendice.

L'art. 14, settimo comma, di detto decreto è così formulato: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti».

*(c)* Il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera *a*), della legge 13 marzo 1958, n. 250».

L'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge n. 669/1967 fissa in L. 30.000 la misura del contributo annuo a carico di ciascun sacerdote di culto cattolico o ministro di culto delle altre confessioni religiose.

L'art. 22 della legge n. 25/1955 fissa in L. 60 la misura del contributo settimanale per ogni apprendista a carico del datore di lavoro.

L'art. 11, lettera *a*), della legge n. 250/1958 determina in L. 600 la misura del contributo mensile a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi per ciascun pescatore della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Si trascrive il testo dei primi quattro commi della medesima legge n. 41/1986:

«1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti

di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a L. 5.060.000, a L. 8.400.000, a L. 10.800.000, a L. 12.900.000, a L. 15.000.000, a L. 17.000.000 ed a L. 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730».

Il comma 5 dell'art. 24 della predetta legge n. 41/1986 è così formulato:

«5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati».

***(d)*** Il D.L. n. 291/1977 reca: «Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali».

***(e)*** L'art. 5 del D.L. n. 721/1981 (Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) è così formulato:

«Art. 5. — L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente bando.

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile».

***(f)*** Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) prevede che:

«Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

*a)* accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

*b)* accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

*c)* accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

*d)* accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera *b)* del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28;

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28».

***(g)*** Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 e dell'art. 4 del D.L. n. 366/1987 è riportato in appendice.

***(h)*** Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 è riportato in appendice.

***(i)*** Per il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(e)*** all'art. 2.

***(l)*** I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 777/1986 (Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati) sono così formulati:

«1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'art. 13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 [v. nota ***(m)***], è fissato al 30 novembre 1986.

2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima e della seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'art. 22, comma 1, lettera *e*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato al 30 novembre 1986.

3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546 [v. nota ***(o)***], ed all'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 [v. nota ***(p)***], sono considerati effettuati nei termini purché eseguiti entro il 30 novembre 1986».

Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera *e*), della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), richiamato nel comma 2 dell'articolo soprariportato, è il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:
*(omissis)*;

*e)* il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a L. 50.000 né superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

*(m)* Il testo dell'art. 13 della legge n. 155/1981 è riportato in appendice.

*(n)* Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota *(e)* all'art. 1.

*(o)* Il testo dell'art. 2, commi 3.1 e 6, del D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria) è il seguente:

«3.1) Per le aziende di cui al comma 1, che abbiano fruito del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985».

«6. È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

*(p)* Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 3, del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) è il seguente:

«3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Il testo dell'art. 1, comma 9, del medesimo decreto è il seguente:

«9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art.16 della legge 12 agosto 1974, n. 370».

*(q)* Il testo dell'art. 2 della legge n. 1412/1964 è riportato in appendice.

*(r)* Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 7/1970 è riportato in appendice.

*(s)* Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/1948 è riportato in appendice.

*(t)* Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 267/1972 è riportato in appendice.

*(u)* L'art. 1 della legge n. 876/1986 integra l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi, aggiungendo fra le somme corrisposte al lavoratore escluse dalla retribuzione gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

Gli articoli 5 e 6 del D.L. n. 17/1983 recano modalità sulla erogazione di un assegno integrativo a titolo di maggiorazione degli assegni familiari.

*(v)* Si trascrive il testo dei commi 1 e 8 dell'art. 16 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine):

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione».

«8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1».

*(z)* Il testo dell'art. 3 della legge n. 1655/1962 è riportato in appendice.

*(aa)* Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 538/1980 è riportato in appendice.

*(bb)* Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 791/1981 è riportato in appendice.

*(cc)* Il testo dell'art. 39 della legge n. 379/1955 è riportato in appendice.

*(dd)* Il testo dell'art. 1 della n. 127/1980 è riportato in appendice.

*(ee)* L'art. 23, comma 4, della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è così formulato: «4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento».

## Art. 7.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(a)*, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 *(a)* si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(a)*, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 *(c)*.

---

*(a)* Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 è riportato in appendice.

*(b)* Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda nella nota *(e)* all'art. 1.

*(c)* Per il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 si veda la nota *(h)* all'art. 6.

## Art. 8.

1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 *(a)*, si applicano, su domanda del lavoratore, anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969 *(b)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. *Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.*

---

*(a)* L'art. 23-*ter* del D.L. n. 267/1972 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), aggiunto dalla legge di conversione, sostituisce l'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale aggiunge due commi all'art. 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, del seguente tenore:

«Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni».

*(b)* Il D.M. 5 febbraio 1969 reca: «Nuovo sistema di versamento dei contributi I.N.P.S. per la rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo delle pensioni e la semplificazione del versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.M. ed I.N.A.I.L.».

## Art. 9.

1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(a)*, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

*a)* al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

*b)* al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;

*c)* alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(c)*, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

---

*(a)* Si trascrivono i primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 463/1983 [per il titolo si veda la nota *(g)* all'art. 1]:

«1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1».

*(b)* La lettera *(b)* del secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che i centri di servizio formino annualmente per ciascun comune compreso nella propria circoscrizione un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni, da inviare per la pubblicazione agli uffici delle imposte territorialmente competenti.

*(c)* L'art. 18 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, è così formulato:

«Art. 18. — Ai fini dell'applicazione del presente titolo i comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione».

## Art. 10.

1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, *restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.*

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

Art. 11.

1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 *(a)*, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

2. (Soppresso dalla legge di conversione)

3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 *(a)*, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 *(a)*, le parole «di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «inviati in trasferta all'estero».

---

*(a)* Si trascrive il testo delle disposizioni del D.L. n. 317/1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 4, comma 2, lettera *b*). — Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

*(Omissis)*;

*b)* per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate».

«Art. 5, comma 1. — Per i lavoratori di cui all'art. 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*(a)* Il secondo comma dell'art. 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, prevede che l'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescriva nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Art. 12.

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(a)*, già elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è elevato a dieci anni.

Art. 13.

*(Soppresso dalla legge di conversione)*

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

*N.B.* — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

*(a)* I DD.LL. n. 882/1986, n. 48/1987, n. 156/1987, n. 244/1987, n. 358/1987 e n. 442/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1987, n. 97 del 28 aprile 1987, n. 148 del 27 giugno 1987, n. 199 del 27 agosto 1987, n. 253 del 29 ottobre 1987 e n. 304 del 31 dicembre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

---

APPENDICE

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:*

Il testo degli articoli 1 (commi 1, 2, 3, 5 e 6) e 3 del D.L. 3 luglio 1986, n. 328, convertito nella legge n. 440/1986, è il seguente:

«Art. 1. — 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

*a)* per il personale maschile: 1,60 punti;
*b)* per il personale femminile: 4,00 punti;
*c)* per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;
*d)* per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *b)*, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

*(Omissis).*

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

*a)* per il personale maschile: 2,28 punti;

*b)* per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti».

«Art. 3. — 1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

*a)* non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

*b)* siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

*c)* siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Con riferimento alla nota (l) all'art. 1:*

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente:

«Art. 5. — 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

*a)* il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

*b)* le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

*c)* le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

3-bis. *In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale.*

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

"Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2".

9. *La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.*

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai *commi* 2, 3 e 3-*bis*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione di computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorni di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000».

*Con riferimento alla nota (m) all'art. 1:*

Il testo dell'art. 18 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 18. — Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

*Con riferimento alla nota (l) all'art. 2:*

Il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 (per il titolo si veda la nota (f) all'art. 1) è il seguente:

«Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi straordinari nel Mezzogiorno» e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno» e «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:*

L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:*

L'art. 18 del D.L. 918/1968 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato) è così formulato:

«Art. 18. — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:*

Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) è il seguente:

«Art. 13 (*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*). — L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dall'art. 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:

"Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo"

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-*sexies*, secondo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:*

Il testo degli articoli 67 e 111 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*). — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore, alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 111 (*Ordine di distribuzione delle somme*). — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1) sono determinati con decreto dal giudice delegato».

*Con riferimento alla nota (e) all'art. 4:*

Il testo delle disposizioni del D.L. n. 463/1983 alle quali il presente articolo fa rinvio è il seguente:

«Art. 2, commi 5 e seguenti (fino al comma 14). — 5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

6-*bis*. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6-*ter*. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benedici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza.

7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

7-*bis*. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.

8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984.

13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa».

«Art. 6, comma 11-*ter*. — Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato».

«Art. 8, comma 1, terzo e quarto capoverso. — Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza».

*Con riferimento alla nota (f) all'art. 4:*

L'art. 30 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) è così formulato:

«Art. 30. — Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'istituto medesimo.

Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed è ridotta alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno».

L'art. 3 della legge n. 92/1979 così dispone: «Nei casi in cui le denunce previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse».

*Con riferimento alla nota (i) all'art. 4:*

L'art. 40 del D.P.R. n. 488/1968 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) è così formulato:

«Art. 40. — Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 1 a 5 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.

La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.

Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:*

Il testo degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) è il seguente:

«Art. 16 *(Pensionamento anticipato)*. — Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 17. *(Dirigenti di aziende industriali)*. — Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 18. *(Minatori)*. — Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*;, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i supersiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'art. 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente art. 16».

Il secondo comma dell'art. 23 della medesima legge n. 155/1981 prevede che: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 5:*

Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) è ora il seguente:

«Art. 1. — Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:*

L'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è così formulato:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

*Con riferimento alla nota (g) all'art. 6:*

Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, e dell'art. 4 del D.L. n. 366/1987 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati di imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987):

«Art. 3, commi 2, 3 e 4. — 2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

*a)* rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

*b)* rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

*c)* non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera *b)*;

*d)* rifiutino l'occupazione di cui al comma 2».

«Art. 4. — 1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante».

*Con riferimento alla nota (h) all'art. 6:*

L'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 26 (*Finanziamento integrativo dei progetti speciali*). — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata in bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Con riferimento alla nota (m) all'art. 6:*

Il testo dell'intero art. 13 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgente in materia previdenziale e pensionistica), come modificato dall'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è il seguente:

«Art. 13 (*Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo*). — A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo, con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.

Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incomputabili con il presente articolo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni».

*Con riferimento alla nota (q) all'art. 6:*

L'art. 2 della legge n. 1412/1964 (Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura) è così formulato:

«Art. 2. — Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, lettera *a)* della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle province nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1964-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67, a presentare:

*a)* denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;

*b)* denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;

*c)* denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascuno.

Le denuncie di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:

entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali;

entro trenta giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni;

entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;

entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni.

Al fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate dai braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonché denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».

*Con riferimento alla nota (r) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 7/1970 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) è il seguente:

«Art. 19. — Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonché all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1° luglio 1970.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334».

*Con riferimento alla nota (s) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 59/1948 (Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati) è il seguente:

«Art. 5. — È in facoltà delle commissioni provinciali di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di stabilire che l'accertamento dell'impiego della manodopera per ogni azienda agricola di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sia, per ciascun anno, effettuato sulla base dell'impiego effettivo di manodopera rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente. In tal caso le commissioni anzidette stabiliranno le modalità per la rilevazione sopra indicata.

Nelle province in cui le commissioni provinciali si avvarranno della facoltà di cui al precedente comma, ed in cui, di conseguenza, si farà luogo all'accertamento dell'effettivo impiego di manodopera, a ciascun lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali, saranno attribuite le giornate di effettiva occupazione».

*Con riferimento alla nota (t) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 267/1972 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) è il seguente:

«Art. 6. — Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.

I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:

*a)* redditi e proventi di qualsiasi natura — ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione — per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo più elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;

*b)* redditi e proventi di qualsiasi natura — ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione — per i due genitori, all'importo di cui alla lettera *a)* maggiorato del 75 per cento».

*Con riferimento alla nota (z) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1655/1962 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'«Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura») è il seguente:

«Art. 3. — I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:

*a)* gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, consorzi ed enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

*b)* gli istituti, gli enti e le associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

*c)* i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di irrigazione;

*d)* i consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità;

*e)* le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine;

*f)* gli enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.

L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.

La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.

Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate».

*Con riferimento alla nota (aa) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 538/1980 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.

È dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni».

*Con riferimento alla nota (bb) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è il seguente:

«Art. 2. — I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a L. 2.000.000, con il limite minimo di L. 500.000, nei casi il cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L. 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

*Con riferimento alla nota (cc) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 39 della legge n. 379/1955 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) è il seguente:

«Art. 39. — Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. L'approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro chè esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro.

Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Per il personale assunto a partire dalla data dell'approvazione della deliberazione in poi, l'iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione delle singole domande dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia — con l'istituzione delle quali, pur conservando l'unicità di amministrazione è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 — nonché l'ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà dell'iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza».

*Con riferimento alla nota (dd) all'art. 6:*

Il testo dell'art. 1 della legge n. 127/1980 (Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostretriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche) è il seguente:

«Art. 1 (*Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'EMPAM*). — Fino a quando non sarà provveduto con leggi al riordinamento con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostretriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti.

Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche».

Il D.L. n. 747/1983, all'art. 2, prorogava il termine al 31 marzo 1984.

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:*

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente:

«Art. 1 — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, successive modificazioni ed integrazioni».

88A1577

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 115ª seduta pubblica per lunedì 18 aprile 1988, alle ore 17, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Comunicazioni del Presidente.

**88A1632**

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Mancata conversione del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego».

Nella seduta del 13 aprile 1988 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 120 del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 886 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 1988), concernente provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego».

**88A1633**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 1° marzo 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti della soc. Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande albergo, con sede in Potenza.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore della barite nella regione Sardegna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 1° luglio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 2 marzo 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore della barite nella regione Sardegna, è prolungata al 31 dicembre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone), stabilimento di Ferentino (Frosinone) e uffici di Milano:
periodo: dal 16 novembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Ind. della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 13 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Ind. della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 14 giugno 1987 all'11 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 12 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Mobilia*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Ceramica Astra*, con sede in Faleria (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):
periodo: dal 4 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 4 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 giugno 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Ceramica Astra*, con sede in Faleria (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):
periodo: dal 6 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: fallimento in data 4 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 giugno 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimenti di Carisio (Vicenza) e Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 24 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 22 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), fallita il 23 dicembre 1987:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

11) *S.p.a. General Foods Industrial*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. Ceramica Catalano*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: sì.

13) *S.r.l. Ceramica Catalano*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Pantanella sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Ceramica Falisca*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ceramica Falisca*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cartonpack*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Cartonpack*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Ilme*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 15 maggio 1987 al 14 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ilme*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Co.Me.Ca.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 6 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Co.Me.Ca.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 7 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 7 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Actex*, con sede legale in Bergamo e stabilimento in Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Actex*, con sede legale in Bergamo e stabilimento in Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Ceramica gres smalto due*, con sede e stabilimento in Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 24 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Ceramica gres smalto due*, con sede e stabilimento in Vezzano Ligure (La Spezia) fallita il 25 luglio 1987:

periodo: dal 25 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. David*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dall'11 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Edizioni Flash*, con sede e stabilimento in Sarzana (La Spezia), fallita il 14 gennaio 1987:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Ente Bacini*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ente Bacini*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 frebbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Istituto biochimico farmaceutico Fassi*, con sede e stabilimento in Vallecrosia (Imperia):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nuova Multedo*, con sede e stabilimento in Genova-Sestri:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuova Multedo*, con sede e stabilimento in Genova-Sestri:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Santo Dasso*, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 7 luglio 1986:
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Brinel*, con sede e stabilimento in Asolo (Treviso):
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Elba*, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Elba*, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. I.F.R. - Industrie Festi Rasini*, con sede legale in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento in S. Giovanni-Lupatoto (Verona):
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Italflex-Materflex*, con sede e stabilimento in Pianiga, frazione Rivale (Venezia):
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Mita oleodinamica*, con sede e stabilimento in Tregnago (Verona):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 9 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Montebello*, con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Montebello*, con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Nuova Ivags*, con sede legale in S. Maria di Sala (Venezia) e stabilimento in Riva di Planiga (Venezia):
periodo: dal 7 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Perlini International*, con sede in S. Bonifacio (Verona) e stabilimenti in S. Bonifacio (Verona) e Gambellara (Vicenza):
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Pressofonderie feltrine*, con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), fallita il 9 luglio 1986:
periodo: dal 9 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.p.a. Rober confezioni*, con sede e stabilimento in Sarcedo (Vicenza):
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Ruaro*, con sede e stabilimento in S. Vito di Leguzzano (Vicenza):
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Saimp*, con sede e stabilimento in Padova, dal 1° giugno 1987 *Saimp sistemi S.p.a.*:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Simmel*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimenti in Castelfranco Veneto (Treviso) e Castagnole di Paese (Treviso):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 1° maggio 1986 al 31 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 8948 del 19 dicembre 1986.

29) *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 9106 del 18 marzo 1987.

30) *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 3 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 9278 del 12 giugno 1987.

31 *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Officine Franchin*, con sede e stabilimento in Treviso:
periodo: dal 5 maggio 1986 al 29 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 8677 del 31 luglio 1986.

33) *S.p.a. Officine Franchin*, con sede e stabilimento in Treviso, fallita il 30 ottobre 1986:
periodo: dal 30 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 30 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 9278 del 12 giugno 1987.

34) *S.p.a. Officine Franchin*, con sede e stabilimento in Treviso, fallita il 30 ottobre 1986:
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 30 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Valdevit Giovanni & Verganti ing. Giancarlo* di Modena:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Unicem*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Piacenza:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Trattori Lamborghini*, con sede in Treviglio (Bergamo) e stabilimento in Pieve di Cento (Bologna):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tacchificio Del Rabbi* di Predappio (Forlì), frazione Fiumana:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Stabilimento Ceramico La Guglia* di Sassuolo (Modena):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sebac industriale*, con sede in Pianoro, frazione Rastignano (Bologna) e stabilimenti in Rastignano e Ponte della Venturina, località di Granaglione (Bologna):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ceramica Sant'Eliseo* ex *Ceramica Saime*, con sede in Modena e stabilimento in Maranello (Modena):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Saicem*, di Modena:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Opocrin* di Corlo di Formigine (Modena):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Mobilificio Olivieri* di Rimini (Forlì):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. O.M.M.G. - Officine Mellini Martignoni Guastalla* di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. O.M.M.G. - Officine Mellini Martignoni Guastalla* di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 settembre 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Mobelhaus* di Boretto (Reggio Emilia):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Materiali ceramici ed affini - S.A.M.C.A.* di Bibbiano (Reggio Emilia):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Materiali ceramici ed affini - S.A.M.C.A.* di Bibbiano (Reggio Emilia):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. La Impronta* di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Industrie ceramiche Piemme*, con sede in Maranello (Modena) e stabilimenti in Maranello e Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Industrie ceramiche Piemme*, con sede in Maranello (Modena) e stabilimenti in Maranello e Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Fonderia ghisa Mirandola* di Mirandola (Modena):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 3 giugno 1986: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. C.M.R. - Cooperativa muratori riuniti* di Filo d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Colorificio ceramico Mastro Giorgio*, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e stabilimenti in Casalgrande e Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Ceramica San Prospero* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Ceramica Ferrari*, con sede in Modena e stabilimento in Finale Emilia (Modena):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Ceramica Ferrari*, con sede in Modena e stabilimento in Finale Emilia (Modena):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

25) *C.R.C. - Cooperativa ravennate costruttori*, con sede in Mezzano (Ravenna) ed unità dell'Emilia Romagna:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Bertazzoni* di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Azzurra Baby* di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Arcte* di Bologna:

periodo: dall'11 maggio 1987 al 14 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Arcte* di Bologna:

periodo: dal 15 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

30) *Edilter - Società cooperativa a r.l.*, con sede in Bologna e cantieri ubicati in Emilia Romagna e Lazio:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

31) *Edilter - Società cooperativa a r.l.*, con sede in Bologna e cantieri ubicati in Emilia Romagna e Lazio:

periodo: dal 5 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Iris ceramica*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimenti in Viano (Reggio Emilia) e Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Iris ceramica* - Divisione amministrativa e commerciale di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Agape*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Zerowatt, stabilimento di Nese (Bergamo):
periodo: dal 1° marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Gisma*, con sede legale in Ragusa ed unità produttiva presso stabilimento Anic di Gela (Caltanissetta):
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1986: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Gisma*, con sede legale in Ragusa ed unità produttiva presso stabilimento Anic di Gela (Caltanissetta):
periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1986: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. O.M.A.R.A.*, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso Nuova Autovox stabilimento di Roma:
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 25 marzo 1986;
pagamento diretto: no.

5) *Ditta Pacini Alfredo*, con sede legale in Firenze ed unità mensa presso Longinotti, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Pellegrini centro sud*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Olivetti controllo numerico, stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1982: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Pellegrini centro sud*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Olivetti controllo numerico, stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1982: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. I.Ge.Fi.*, con sede legale in Caserta ed unità mensa presso Sidalm (ora Alivar) stabilimento di Milano:
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. I.Ge.Fi.*, con sede legale in Caserta ed unità mensa presso Sidalm (ora Alivar) stabilimento di Milano:
periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Chef Italia sud*, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso Igi & Igi, stabilimento di Corciano (Perugia):
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 29 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Chef Italia sud*, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso Igi & Igi, stabilimento di Corciano (Perugia):
periodo: dal 30 aprile 1987 al 24 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**88A1545**

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 12 aprile 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

| | | |
|---|---|---|
| Benzina super | L./lt | 1.350 |
| Benzina super senza piombo | » | 1.375 |
| Benzina normale | » | 1.300 |
| Benzina agricola | » | 210 |
| Benzina pesca e piccola marina | » | 1.253 |
| Gasolio autotrazione | » | 689 |
| Gasolio agricoltura | » | 259 |
| Petrolio agricoltura | » | 248 |
| Gasolio pesca e piccola marina | » | 237 |
| Petrolio pesca e piccola marina | » | 227 |

2) *Prodotti da riscaldamento:*

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 635 | 638 | 641 | 644 | 647 |
| Petrolio (*) | » | 602 | 605 | 608 | 611 | 614 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 359 | 362 | 365 | 368 | 371 |

*A)* Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

*B)* Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

*C)* Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

*D)* Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

*E)* Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. | » | 8 |
| Isole minori | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A1623

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 203.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale . . . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**